

Diario quotidiano del 3 maggio 2016: pagamenti dilazionati sempre ravvedibili

Pubblicato il 3 maggio 2016

- 1) Fisco: pagamenti dilazionati sempre “ravvedibili”
- 2) Società già soggetta a procedure di riscossione: con cambio di sede quote e beni sono sequestrabili
- 3) Terremoto e alluvione in Emilia: bonus per le microimprese nel modello F24
- 4) Per la deduzione dei costi basta la sola fattura?
- 5) Recupero crediti più veloce
- 6) Partita la seconda fase dei 730 precompilati
- 7) Commissione Europea e piano d’azione dell’IVA: in arrivo semplificazioni per l’e-commerce
- 8) Unificate le credenziali di accesso di Amministrazioni ed Enti Pubblici
- 9) Bilanci degli enti sportivi trasparenti e con riscontri bancari
- 10) nomina dei membri del Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo

Indice:

- 1) Fisco: pagamenti dilazionati sempre “ravvedibili”
- 2) Società già soggetta a procedure di riscossione: con cambio di sede quote e beni sono sequestrabili

- 3) Terremoto e alluvione in Emilia: bonus per le microimprese nel modello F24
- 4) Per la deduzione dei costi basta la sola fattura?
- 5) Recupero crediti più veloce
- 6) Partita la seconda fase dei 730 precompilati
- 7) Commissione Europea, comunicazione sul piano d'azione dell'IVA: avviata la consultazione pubblica, in arrivo semplificazioni per l'e-commerce
- 8) Unificate le credenziali di accesso di Amministrazioni ed Enti Pubblici
- 9) Bilanci degli enti sportivi trasparenti e con riscontri bancari
- 10) "nomina dei membri del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo"



1) Fisco: pagamenti dilazionati sempre "ravvedibili"

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, ha precisato che il lieve inadempimento sulla prima rata degli atti di accertamento e degli avvisi bonari riguarda non solo il ritardo di sette giorni nel versamento ma anche il pagamento carente, purché non ecceda il 3% della rata. E' sempre possibile sanare con il ravvedimento l'ipotesi di ritardi nei pagamenti dilazionati che non comportino la decadenza del piano di rientro. In tale

eventualità, sarà applicabile la maggior parte delle volte la nuova sanzione ridotta, introdotta nell'art. 13 del dlgs 471/1997 dal dlgs 158/2015. La sanzione del 45%, disposta in caso di decadenza dalla dilazione trova applicazione in luogo della precedente misura del 60% anche per le fattispecie pregresse, in virtù del principio del favor rei.... **-> Leggi tutto**

2) Società già soggetta a procedure di riscossione: con cambio di sede quote e beni sono sequestrabili

Quote e beni sono sequestrabili quando la società cambia sede legale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17723 del 29 aprile 2016, ha stabilito che può essere sequestrato l'intero patrimonio aziendale, quote e beni, quando la società già soggetta a procedure di riscossione sposta la sede.

Infatti, la misura scatta in ordine al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte che consiste in qualunque atto finalizzato a bloccare l'esecuzione. La Suprema Corte ha, così, respinto il ricorso di un imprenditore.

In relazione al profilo riguardante la sequestrabilità del patrimonio aziendale, la seconda sezione penale ha spiegato che il sequestro delle società è stato effettuato ai sensi del comma 1 dell'art. 321 del codice di rito e che quindi il riferimento alla necessità che il reato non sia portato a ulteriori conseguenze determina la necessità di una apposizione di vincolo che riguardi l'intera compagine sociale, senza potersi distinguere tra patrimonio aziendale e quote di partecipazione. Sul fronte del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte i giudici hanno precisato che il reato è integrato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri beni al fine di

sottrarsi al pagamento del debito. Tra tali mezzi fraudolenti, vi sono tutte le condotte che riguardano specificamente la possibilità di sottoporre a esecuzione forzata i beni della società. Sotto tale aspetto, lo spostamento di sede, con tutte le conseguenze che determina anche in punto di giurisdizione del giudice procedente, è ostacolo a tale procedura.

3) Terremoto e alluvione in Emilia: bonus per le microimprese nel modello F24

Sono previsti controlli automatizzati al fine del controllo della spettanza o meno degli importi fruiti.

Le agevolazioni nella Zfu riguardano l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap e dall'Imu per gli anni 2015 e 2016. Veicolo obbligatorio, i servizi telematici dell'Agenzia.

Il decreto legge 78/2015 (articolo 12) ha istituito la zona franca urbana dell'Emilia, composta dai territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dai comuni colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e, al tempo stesso, ha previsto delle agevolazioni fiscali per le microimprese che lì svolgono la loro attività.

Con il provvedimento direttoriale del 29 aprile 2016, sono stati stabiliti i termini e le modalità di fruizione dei benefici, che si concretizzano nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap e dall'Imu, per gli anni 2015 e 2016.

Esenzione

In particolare, l'esenzione dalle imposte sui redditi è fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100mila euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca l'esenzione dall'imposta regionale

sulle attività produttive è, per ciascun periodo d'imposta, nel limite di 300mila euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca l'esenzione dalle imposte municipali spetta per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dalle imprese per l'esercizio dell'attività economica.

Rispetto del limite

Va comunque rispettato il tetto massimo previsto dalla norma comunitaria sugli aiuti de minimis, pari a 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari ovvero, per le imprese del settore trasporto su strada, a 100mila euro.

I criteri di fruizione ricalcano, in quanto compatibili, le regole già definite dal decreto 10 aprile 2013 del ministero dello Sviluppo economico per le agevolazioni riconosciute alle micro e piccole imprese situate nelle Zfu delle regioni dell'Obiettivo "Convergenza".

Per conseguenza, anche nel caso della Zfu dell'Emilia, l'esonero dalle imposte sui redditi, dall'Irap e dall'Imu (per i periodi e nei limiti previsti) deve essere applicato mediante una riduzione dei versamenti da effettuare tramite modello F24.

Presentazione del modello

Il provvedimento chiarisce, inoltre, che il modello deve essere presentato on line, avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline ed Entratel), e rimanda a una successiva risoluzione l'istituzione del codice tributo da esporre nella delega di pagamento.

Il ministero dello Sviluppo economico invia telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati e l'importo relativi a ogni beneficiario, aggiornandola riguardo a ogni eventuale variazione. In caso di modifiche, l'F24 può essere trasmesso dal terzo giorno lavorativo successivo alla relativa comunicazione da parte del Mise all'Agenzia.

Controlli

Le Entrate, infine, attraverso controlli automatizzati, dovranno verificare la correttezza

degli importi fruiti e la spettanza dell'esenzione. Nell'ipotesi in cui la somma sfruttata superi la soglia del beneficio concesso, il modello viene scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.

4) Per la deduzione dei costi basta la sola fattura?

Per la deduzione dei costi basta la sola fattura ?. Secondo una recente sentenza della Suprema Corte, la risposta è affermativa.

Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7881 del 2016, afferma che, in presenza di contestazione dell'inerenza un costo documentato da regolare fattura, l'onere di dovere fornire la prova dell'indeducibilità ricade sull'Agenzia delle entrate.

Questo poiché l'esistenza della fattura, infatti, è di per sé sufficiente a consentire la deduzione del costo (e la detrazione della corrispondente Iva), dovendosi ritenere operante la presunzione di veridicità di quanto rappresentato nel documento fiscale. Inoltre, l'indeducibilità di un costo non può essere validamente accertata sul solo elemento della mancanza di un contratto scritto tra le parti. Bocciata dunque la sentenza della Ctr di Milano che era stata favorevole al fisco. Il primo argomento analizzato dalla Cassazione riguarda il rilievo d'imposta con cui veniva recuperato a tassazione un costo, sulla scorta del fatto che lo stesso non fosse accompagnato da un contratto scritto. Accogliendo completamente l'eccezione di parte ricorrente, la sentenza recita che "agli effetti della deducibilità di un costo rileva esclusivamente l'effettività del costo e la sua riferibilità all'attività o ai beni da cui derivano i ricavi e non anche il riscontro documentale del rapporto contrattuale tra le parti". Perciò, sono illegittimi i recuperi d'imposta che l'Agenzia delle entrate sovente fonda sulla non esistenza di un contratto scritto tra le parti, assunto quale elemento determinante per

negare la deducibilità di talune tipologie di costo. Gli ermellini affermano ripetutamente il principio secondo cui l'esistenza di una regolare fattura, che rispetti i canoni di forma e contenuto, è prova del costo e della sua deducibilità (con relativa detraibilità dell'Iva eventualmente assolta), dovendosi presumere la veridicità di quanto rappresentato nel documento fiscale. La conseguenza è che incombe sui verificatori, che intendano riprendere a tassazione il costo sulla scorta della ipotizzata non inerenza dello stesso, fornire idonea prova per avvalorare la tesi accertativa.



5) Recupero crediti più veloce

Cambia il recupero crediti delle banche: tempi più veloci. Nasce il registro digitale dei pignoramenti e dei fallimenti; ridotto il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi; decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.

Con il decreto legge approvato il 29 aprile 2016 dal Consiglio dei Ministri cambiano le norme sul recupero crediti relativo agli importi dovuti.... --> **[Leggi tutto](#)**

6) Partita la seconda fase dei 730 precompilati

L'Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa n. 92 del 2 maggio 2016, annuncia la partenza della seconda fase dei modelli 730 precompilati.

Il modello 730 precompilato, si parte con l'invio.

Nei primi 15 giorni, 1 milione e 800mila accessi alla dichiarazione online - I Pin dell'Agenzia raggiungono quota 5 milioni - Dichiarazione precompilata, parte la fase due. A partire dal primo pomeriggio del 2 maggio 2016 e fino al 7 luglio 2016, i contribuenti possono accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato in tutto o in parte dal Fisco, e trasmetterlo all'Agenzia direttamente dal proprio Pc. Da quest'anno meno campi da riempire grazie all'inclusione di spese sanitarie (esclusi i farmaci da banco), spese universitarie... --> **Leggi tutto**



7) Commissione Europea, comunicazione sul piano d'azione dell'IVA: avviata la consultazione pubblica, in arrivo semplificazioni per l'e-commerce

La Commissione Europea ha adottato un Piano d'azione sull'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) intitolato "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA", teso a realizzare un'area unica dell'IVA europea.

Sull'argomento, a partire dal 2 maggio 2016, è stata indetta la consultazione pubblica con scadenza 15 giugno 2016.

Lo rende noto un comunicato pubblicato il 2 maggio 2016 dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il Piano di Azione IVA sollecita:

- la conclusione a breve termine di iniziative politiche in corso con riguardo allo sviluppo dell'economia digitale e delle piccole e medie imprese (PMI) e alla revisione degli enti pubblici;
 - l'adozione di misure urgenti per contrastare le perdite IVA, migliorando la cooperazione unionale e con i Paesi Terzi, l'efficienza delle amministrazioni fiscali, l'osservanza volontaria della normativa, la riscossione dell'imposta, e anche valutando deroghe temporanee per consentire agli Stati membri di lottare contro la frode IVA nazionale strutturale;
 - anche allo stesso fine la realizzazione, a medio termine, di un sistema di tassazione analogo per le transazioni interne e per le transazioni intracomunitarie, quale regime definitivo dell'imposta, realizzabile in due fasi che preveda il ricorso al mini sportello unico (Mini One Stop Shop MOSS);
 - l'aggiornamento del sistema delle aliquote ridotte IVA, con il riconoscimento di una maggiore flessibilità agli Stati membri attraverso il mantenimento dell'aliquota normale e la revisione e ampliamento periodico dell'elenco delle categorie di beni e servizi cui l'aliquota ridotta è applicabile, ovvero, con una maggiore autonomia degli Stati membri nel fissare il numero e il livello delle aliquote, con abolizione dell'elenco.
- Semplificare il commercio elettronico per le PMI

La Commissione presenterà una proposta legislativa entro la fine del 2016 per modernizzare e semplificare l'IVA che grava sul commercio elettronico transfrontaliero, in particolare per le PMI.

Le modifiche riguarderanno:

- l'estensione del meccanismo dello sportello unico alle vendite online di beni materiali ai consumatori finali effettuate dalle imprese di paesi dell'UE e di paesi terzi;
- l'introduzione di una misura di semplificazione comune a livello dell'UE (soglia

dell'IVA) a sostegno delle piccole start-up che operano nel commercio elettronico;

- la previsione di controlli nel paese d'origine, compreso un audit unico delle imprese transfrontaliere;
- la soppressione dell'esenzione dell'IVA per l'importazione di piccole spedizioni provenienti da fornitori di paesi terzi.

Aliquote Iva uguali per tutti i paesi dell'UE

Poiché esiste un rischio elevato insito nel sistema che la frode e il consumo privato non tassato aumentino, soprattutto in considerazione delle aliquote IVA elevate dei paesi dell'UE (fino al 27%), la Commissione ha concluso che la soluzione migliore per l'Unione nel suo insieme consisterebbe nel tassare le cessioni di beni tra imprese nell'UE allo stesso modo delle cessioni nazionali, rimediando in tal modo al grave difetto del sistema transitorio e mantenendo intatte al contempo le caratteristiche di fondo del sistema dell'IVA.

Tale sistema di tassazione delle cessioni transfrontaliere garantirà un trattamento coerente delle cessioni interne e transfrontaliere lungo tutta la catena di produzione e distribuzione, ristabilendo le caratteristiche basilari dell'IVA nel commercio transfrontaliero, ossia il meccanismo dei pagamenti frazionati con il suo carattere autoregolatorio.

Le imprese saranno soggette all'obbligo di registrazione ai fini IVA solo negli Stati membri in cui sono stabilite.

La seconda tappa legislativa consisterebbe nell'applicare la tassazione a tutte le cessioni transfrontaliere, in modo che tutte le cessioni di beni e servizi nel mercato unico, nazionali o transfrontaliere, vengano trattate allo stesso modo.

L'approccio più ambizioso, per quanto riguarda la concessione agli Stati membri di una maggiore autonomia nella fissazione delle aliquote, prevedrebbe l'abolizione dell'elenco e una maggiore libertà per tali Stati nella scelta del numero e del livello

delle aliquote ridotte.

Inoltre, tutte le aliquote ridotte attualmente in vigore e legalmente applicate negli Stati membri, deroghe comprese, verrebbero mantenute e si potrebbe dare a tutti gli Stati membri la possibilità di applicarle. L'aliquota IVA normale minima sarebbe eliminata.

8) Unificate le credenziali di accesso di Amministrazioni ed Enti Pubblici

L'Inps, con la circolare n. 71 del 29 aprile 2016, al fine di rendere omogenee le procedure operative di richiesta delle abilitazioni ed il sistema di accesso da parte degli operatori degli enti pubblici alle procedure Inps della Gestione dipendenti pubblici (GDP) rispetto a quelle già in uso per le altre procedure Inps, comunica che, a partire dal giorno 9 maggio 2016, l'accesso ai Servizi Gestione dipendenti pubblici, Servizi per le Aziende, Amministrazioni ed Enti iscritti ad una delle gestioni dipendenti pubblici, avverrà, da parte degli operatori abilitati, esclusivamente con il proprio PIN INPS personale.

L'unificazione delle credenziali e delle abilitazioni GDP nel sistema Inps comporterà una semplificazione nelle modalità di accesso ed un più efficace supporto all'utenza

9) Bilanci degli enti sportivi trasparenti e con riscontri bancari

I movimenti contabili delle associazioni sportive dilettantistiche, oltre a sfociare a fine anno nei bilanci, devono essere supportati da appositi riscontri bancari. Questo anche se è caduto l'obbligo della tracciabilità. Una recente sentenza riproposta dal notiziario dell'Agenzia delle entrate (fiscoggi.it) del 2 maggio 2016, si sofferma sulla relativa

delicata tematica.

Le associazioni, per continuare a fruire del regime agevolativo, devono, in ogni caso, avere una documentazione attendibile che non lasci dubbi su uscite e movimenti bancari.

Come è noto, il Dlgs 158/2015 ha abrogato la norma contenuta all'articolo 25 della legge 133/1999, la quale disponeva la decadenza dal regime agevolativo previsto dalla legge 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche che violano l'obbligo di utilizzare modalità tracciate per i pagamenti di importo superiore a mille euro.

In base alla normativa vigente, la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sola sanzione prevista dall'articolo 11 del Dlgs 471/1997. La soglia di mille euro è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2015, dalla legge 190/2014, in luogo del previgente importo di 516 euro.

In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Pesaro, con la sentenza 174 del 4 marzo 2016, si sofferma su alcuni punti cardine in materia di requisiti per il riconoscimento delle regime di vantaggio a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e conferma la legittimità dell'avviso di accertamento dell'ufficio pur in presenza della intervenuta modifica normativa.

Il fatto

L'accertamento aveva avuto origine da un processo verbale di constatazione redatto dai funzionari della Siae, nel quale veniva evidenziato che, per l'anno di imposta 2008, non era stato possibile effettuare l'attività di riscontro della tracciabilità perché non erano stati prodotti i conti correnti bancari.

L'ufficio, a seguito della successiva attività istruttoria svolta, disconosceva all'associazione sportiva il regime agevolativo della legge 398/1991, rilevando la presenza di violazioni negli adempimenti contabili dell'ente da considerare gravi e consistenti nell'inattendibilità del rendiconto economico finanziario. La mancata

esibizione del conto corrente bancario ha infatti impedito, nella fattispecie, il riscontro sull'attendibilità delle uscite indicate nel rendiconto, attraverso l'esame dei movimenti finanziari. Tra le spese dell'ente indicate nel bilancio è presente, in particolare, l'importo di 63.230 euro, documentato da ricevute per pagamenti di prestazioni fornite da soggetti vari all'associazione sportiva, non firmate dai destinatari dei compensi.

L'Agenzia delle Entrate motivava il disconoscimento del regime agevolativo anche sulla base dell'articolo 25 della legge 133/1999, per violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

La sentenza del giudice di merito

La sentenza in esame conferma la legittimità dell'avviso di accertamento ed evidenzia che l'obbligo imposto alle associazioni sportive di redigere un rendiconto economico finanziario "si considera soddisfatto qualora i dati da inserire nel rendiconto siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell'Ente sportivo dilettantistico o comunque da una documentazione idonea. Anche i pagamenti superiori a € 516,00 devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali ovvero con altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di controlli per verificare l'effettiva inerenza e certezza delle uscite finanziarie sostenute per il perseguimento dei fini sociali". La pronuncia della Ctp precisa che "l'omissione e la non corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie, come nel caso esaminato, deve considerarsi elemento essenziale per escludere l'associazione sportiva dal trattamento fiscale agevolativo previsto dalla Legge 398 del 1991. Il venir meno del regime agevolato di cui alla Legge 398/1991 nei confronti dell'Associazione sportiva è, pertanto, dovuto al mancato rispetto di obblighi formali e sostanziali a prescindere dalla modifica legislativa operata dal D. Lgs. n. 158 del 25/09/2015 che, con l'art. 19, ha abrogato la decadenza dalle

agevolazioni di cui alla Legge 398/1991 per mancata tracciabilità dei pagamenti”.

10) “nomina dei membri del Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo” (D.M. 18 aprile 2016)

Il Ministro dell’ Economia e delle finanze ha nominato, per la durata di un triennio, i componenti del comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo, di cui all’art. 1, comma 531 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (MEF nota del 02-05-2016)

Vincenzo D’Andò